PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 9-bis

Contrazione di mutui da parte di aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili

Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del consiglio o dell'assemblea dell'ente proprietario, e le societa' per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito che concedono mutui agli enti locali. Ai mutui di cui sopra si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9. Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1967, numero 537, modificata, da ultimo, dalla legge 3 novembre 1971, n. 1069. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, e' consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la gestione di servizi in concessione o appaltati a terzi ovvero gestiti direttamente in economia, esclusivamente qualora si accresca l'efficienza del servizio qualora si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali. E' in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi servizi, comunque gestiti, a preesistenti aziende speciali, nonche' la costituzione di nuove aziende speciali consorziali in sostituzione di una o piu' preesistenti aziende speciali municipalizzate da porre, contestualmente, in liquidazione.

Versione in vigore dal 19 agosto 1986, non più in vigore dal 22 agosto 1986 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318
Titolo	I — Bilanci, trasferimenti e mutui
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-318-1986/art-9-bis-contrazione-di-mutui-da-parte-di-aziende-speciali-municipalizzate/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it